



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ**  
SEZIONE CIVILE  
PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice Delegato,

Vista la domanda depositata in data 3 aprile 2023 da PALLOTTI FRANCESCA (C.F. PLLFNC68L43A944N), con l'ausilio dell'OCC, ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII, contenente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

preso atto del deposito della documentazione prevista e della relazione dell'OCC ex art. 68, comma 2, CCII;

esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Giova premettere che, ai fini dell'omologa del piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve valutare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità ex artt. 65, 67 e 69 CCII, nonché la completezza della documentazione prodotta a corredo della domanda.

Sussiste la competenza del Tribunale adito, a mente di quanto previsto dall'art. 27, comma 2, CCII, essendo la debitrice residente in Forlì, via Piero Maroncelli 37.

La Pallotti è pacificamente qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), che qualifica come tale *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”*.

Si tratta, infatti, di persona fisica che svolge, fin dall'anno 2003, le funzioni di Giudice di Pace presso il Tribunale di Forlì, e che dunque percepisce un emolumento calcolato in base “cottimo” e che ammonta a circa Euro 1.600,00 mensili per dodici mensilità.

Alla luce di quanto dedotto e documentato, non risulta che la debitrice abbia esercitato mai attività di impresa commerciale e sia assoggettabile a procedure concorsuali diverse.

Non risulta inoltre che la ricorrente sia già stato esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già fruito per due volte dell'esdebitazione.

Non è dubitabile che la ricorrente si trovi in situazione di sovraindebitamento, intesa quale stato di crisi o insolvenza del consumatore definiti rispettivamente dall'art. 2, co. 1, lett. a) come probabilità dell'insolvenza che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettica a far fronte alle obbligazioni assunte per i 12 mesi successivi e dalla lett. b) come inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

L'indebitamento complessivo ammonta a Euro 82.553,48 (alla data di deposito della domanda); a fronte di ciò, il patrimonio della ricorrente è composto unicamente dal reddito di lavoro sopra indicato e da un'autovettura Volkswagen, modello Beetle, immatricolata in data 9 maggio 2022. È dunque evidente che la ricorrente non sia in grado di far fronte a tali obbligazioni con il proprio patrimonio.

La documentazione a corredo della domanda risulta completa e idonea a consentire una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore istante.

Sono stati infatti prodotti, come prescritto dall'art. 67, co. 2, CCII, l'elenco:

- di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione,
- dei beni che compongono il patrimonio,
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni,
- gli stipendi e le entrate della debitrice e del nucleo familiare (composto dalla sola ricorrente), con l'indicazione delle spese correnti necessarie per l'ordinario sostentamento della famiglia.

Quanto all'avvenuto compimento di atti dispositivi, il Gestore chiarisce *“Lo scrivente rappresenta che risulta un atto dispositivo a favore del Sig. Pallotti Francesco, fratello della ricorrente, al quale mediante atto di donazione del 12 Ottobre 2018 a rogito del notaio Dott.ssa Chiara Moruzzi Repertorio n. 3131 Raccolta n. 2317 registrato a Bologna il 12 Ottobre 2018 al n. 20228 Serie IT è stato trasferito assegno circolare n.8330350564-03 di € 66.000,00 emesso in data 5 Ottobre 2018 dalla Banca Carisbo S.p.A.. A detta della ricorrente, dopo aver liquidato parte dell'investimento in monete d'oro effettuato per conto della zia, con tale atto restituiva al fratello parte dei soldi che la zia le aveva affidato poiché, secondo le ultime volontà della medesima, erano a lui destinati (All. 16). Si rappresenta che tale atto dispositivo nei confronti del fratello risale ad un periodo (ottobre 2018) che precede la sottoscrizione di tutti i prestiti ad eccezione del finanziamento presso Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Società Cooperativa di originari € 15.000,00, pertanto, al momento in cui si è verificata detta donazione la Sig.ra Pallotti Francesca non era in una situazione di difficoltà finanziaria.*

*Inoltre, risulta che la ricorrente abbia comprato e venduto le seguenti autovetture, utilizzate per spostamenti legati alle esigenze lavorative e personali, in quanto non ne ha mai detenuta più di una contemporaneamente”.*

Dunque, ferma la successiva possibilità di diversa valutazione in sede di omologa, si ritiene allo stato che non vi siano atti dispositivi revocabili, in quanto integranti l'*eventus damni* a danno dei creditori, e che dunque quanto esposto non osti all'ammissibilità del piano, conclusione cui peraltro giunge il Gestore stesso.

Sulla base di quanto emerge dagli atti prodotti, non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, atteso che, come evidenziato anche nella relazione dell'OCC, non vi sono elementi per affermare la grave colposità nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede. Anzi, il Gestore rileva che *“... tale situazione è stata causata dagli eventi accaduti e attinenti alla sfera personale della ricorrente, in particolare agli atti compiuti dall'ex compagno a danno della stessa, all'improvvisa necessità di far fronte a due nuove voci di spesa quali il canone di locazione immobiliare e le utenze ed a fattori esogeni legati all'aumento generale dei prezzi e dei tassi di interesse”*; dette conclusioni paiono suffragate dalla documentazione versata in atti e dalla ricostruzione operata in ricorso.

Risulta prodotta la relazione dell'OCC che, ai sensi dell'art. 68, co. 2, CCII deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

nonché l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159.

Si procede, pertanto, di seguito a riassumere quanto rilevato nella relazione dell'OCC in persona del Gestore dott. Massimiliano Graffiedi, su ogni punto.

**a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni:**

Come già accennato, il gestore ha ricostruito la storia personale della debitrice, dando evidenza del fatto che le cause del sovraindebitamento siano scaturite dalle condotte dell'ex compagno, prima, nonché dalla necessità di reperire un immobile da condurre in locazione (a fronte del trasferimento dei genitori fuori dalla provincia di Forlì) con conseguenti oneri collegati a spese ed utenze e all'innalzamento dei tassi di interesse, poi.

**b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte:**

Sono legate all'insufficienza del reddito e all'incapienza patrimoniale;

**c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda:**

Il Gestore dell'OCC ha attestato, sotto la propria responsabilità, la completezza e attendibilità della documentazione depositata e la veridicità dei dati;

**d) l'indicazione presunta dei costi della procedura:**

I presumibili costi della procedura sono stati indicati in Euro 3.900,00, quale compenso per l'OCC e Gestore, oltre alle spese per il contributo unificato e alle spese di cancelleria per il deposito del ricorso pari ad euro 125,00, e alle spese per registrare la sentenza di omologa pari ad euro 200,00.

**In merito al vaglio del merito creditizio:**

Il Gestore ha così argomentato *“Per quanto attiene il merito creditizio (art. 68 C.C.I.I.), la situazione di indebitamento della Sig.ra Pallotti e, quindi, il grado di solvibilità della stessa, era a conoscenza degli Istituti Finanziatori. L'iscrizione in banca dati Pubblica Crif avviene sulla base di una convenzione tra la stessa Banca dati e gli Istituti Finanziatori; che prevede sia la comunicazione sia la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il “merito creditizio” previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario. Il processo di valutazione del merito creditizio (oppure credit scoring) è uno strumento che gli intermediari finanziari e creditizi usano per aiutare i loro clienti a conseguire le decisioni che meglio si adattano alle loro circostanze. Il legislatore italiano ha recepito le prescrizioni degli articoli 8 e 9 della direttiva 2008/48/CE, in ordine all'obbligo di valutazione del merito creditizio, nell'art. 124-bis Tub, (inserito con D.lgs. n. 141/2010), nel cui contenuto sono confluite fedelmente. La norma interna impone al finanziatore, prima della conclusione del contratto o, dopo la sua*

*conclusione, allorché le parti addivengano alla determinazione di aumentare significativamente l'importo totale del credito, di verificare il merito del consumatore - inteso quale sostenibilità del finanziamento da parte del debitore in considerazione della sua specifica capacità patrimoniale - attraverso la raccolta di 18 informazioni adeguate provenienti dal consumatore stesso, ovvero, nel caso di necessità, dall'interrogazione di una banca dati. Più precisamente, l'esito negativo della verifica del merito creditizio di colui che aspira ad ottenere un finanziamento può, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124-bis Tub, precludere al consumatore immeritevole l'accesso al credito. Al momento di stipula dei finanziamenti la Sig.ra Pallotti era in grado di far fronte alle obbligazioni di cui si faceva carico, infatti, deducendo l'importo necessario a mantenere un dignitoso stile di vita, il residuo le avrebbe consentito di far fronte al pagamento delle rate. Inoltre, al momento della stipula la ricorrente presentava il merito creditizio ex art. 9, comma 3 bis, lettera e) della Legge 03/2012, il quale fornisce un criterio trasparente per determinare la soglia massima del mutuo/finanziamento che la ricorrente avrebbe potuto richiedere”.*

Per quanto riguarda l'ammissibilità della proposta e del piano, va anzitutto premesso che la proposta di piano formulata dal ricorrente prevede quanto segue:

integrale pagamento delle spese in prededuzione relative al compenso dell'OCC;

integrale pagamento dei creditori muniti di privilegio;

il soddisfacimento nella misura del 25,59% dei creditori chirografari.

Il tutto nell'arco temporale di anni cinque.

Non constando la presenza di atti posti in essere in frode ai creditori e potendo allo stato escludersi che il ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, ricorrono le condizioni per aprire la procedura diretta all'omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti e disporre la comunicazione ai creditori.

È opportuno precisare che, a differenza di quanto avveniva con il Piano del Consumatore disciplinato dalla legge 3/12, il CCII ha modificato la disciplina in merito al compenso dell'OCC prevedendo espressamente, all'art. 71, comma 4, CCII, che lo stesso debba essere liquidato dal Giudice, al termine della fase esecutiva, che inizia dopo l'omologa, previa verifica dell'integrale esecuzione del piano, dovendosi in quella sede tenere conto della diligenza dell'OCC e di quanto eventualmente convenuto con il debitore, ed autorizzandone solo a tali condizioni il pagamento.

Non può infatti ritenersi ammissibile una proposta che preveda nel piano che il compenso autodeterminato tra debitore e OCC sia corrisposto integralmente, senza la liquidazione del

Giudice, nel corso della procedura, così sottraendosi al controllo e alla valutazione del Giudice. Vista la specifica richiesta del debitore, vanno disposte le misure protettive a tutela del patrimonio del debitore e dell'attuabilità del piano fino alla conclusione del procedimento.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 70 CCII

**dichiara aperta**

la procedura diretta all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da PALLOTTI FRANCESCA (C.F. PLLFNC68L43A944N);

**dispone**

**che** a cura dell'OCC la proposta e il piano, corredati dalla relazione dell'OCC e dal presente decreto siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni presso le rispettive sedi mediante raccomandata a/r, fax o posta elettronica certificata;

**dispone**

fino all'esito del procedimento il divieto ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore e il divieto di compiere atti straordinaria amministrazione in assenza di preventiva autorizzazione del giudice;

**avverte**

che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.

**AVVERTE**

i creditori che ricevuta la comunicazione di apertura dell'OCC dovranno comunicare a tale organo un indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le successive comunicazioni, con avvertimento che in difetto le stesse saranno effettuate in Cancelleria;

i creditori che nei 20 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, potranno presentare eventuali osservazioni alla proposta, inviandole all'indirizzo p.e.c. dell'OCC indicato nella comunicazione;

i creditori che potranno chiedere la revoca delle misure protettive presentando motivata istanza;

**dispone**

che l'OCC, scaduto il termine per eventuali osservazioni e sentito il debitore, entro i 10 giorni successivi a tale scadenza, riferisca al Giudice delegato mediante relazione da depositarsi

telematicamente, indicando anche le eventuali modifiche del piano ritenute necessarie ai fini dell'omologa.

Si comunichi all'OCC che ne curerà la comunicazione al ricorrente.

Forlì, 10 aprile 2023

Il Giudice  
dott. Maria Cecilia Branca